

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1713 DEL 19/09/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG.RA ANNAMARIA NAPPI - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1738/25

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relazione quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 73340 del 4 agosto 2025 la sig.ra Annamaria NAPPI, dipendente a tempo indeterminato in qualità di operatore sociosanitario (area degli operatori), in servizio all' Unità operativa complessa "Cardiologia" del presidio ospedaliero di Santorso, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dall'impiego indicando il 31 agosto 2025 quale ultimo giorno del rapporto di lavoro;
- nell'istruire la pratica di dimissioni con nota prot. n. 79629 del 26 agosto 2025 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato la dipendente a considerare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato la dipendente a programmare i congedi spettanti;
- in ragione degli obblighi di preavviso contrattualmente previsti e della programmazione dei congedi contrattualmente spettanti, la dipendente è stata invitata a confermare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro non prima del 16 settembre 2025;
- con nota di protocollo n. 80127 del 27 agosto 2025 la dipendente ha tuttavia confermato la data inizialmente comunicata del 1° settembre 2025 (intendendosi il 31 agosto 2025 quale ultimo giorno del rapporto di lavoro).

Considerato che:

- l'articolo 85, commi 2 e 3, del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità prevede per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni un termine di preavviso di dimissioni di almeno un mese; il termine di preavviso decorre inderogabilmente dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- l'articolo 85, comma 4, del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità prevede altresì che in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso l'Azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato;
- va conseguentemente dato atto della cessazione del rapporto di lavoro alla data del 1° settembre 2025, con l'applicazione della prevista indennità sostitutiva di preavviso pari a due settimane;
- l'Azienda, in caso di negativo orario alla data di cessazione, procederà al recupero economico della prestazione lavorativa contrattualmente dovuta e non effettuata.

Visti e richiamati:

- l'articolo 85 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane, propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente Annamaria NAPPI a decorrere dal 1° settembre 2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 31 agosto 2025) con mancato rispetto di due settimane di preavviso contrattualmente dovuto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla dipendente Annamaria NAPPI in qualità di operatore sociosanitario a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 31 agosto 2025) con mancato rispetto di due settimane di preavviso contrattualmente dovuto;
2. di disporre l'applicazione della prevista indennità di mancato preavviso ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità da trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito;
3. di precisare che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.